INTERVENTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI INTERESSATI DALLA INFEZIONE COLERICA DELL'AGOSTO E SETTEMBRE 1973

Art. 10-ter

(Sospensione del pagamento di contributi previdenziali) A favore delle aziende commerciali, artigiane e turistiche operanti nei comuni delimitati ai sensi dell'articolo 1 ed appartenenti alle categorie da determinarsi con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentite le regioni interessate, è disposta la sospensione del pagamento dei contributi da corrispondere all'INPS ed agli istituti assistenziali a decorrere dalla rata di dicembre 1973 e per tutto il periodo di paga in corso al 30 giugno 1974. Il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, dovuti dai contribuenti, avverrà a decorrere dall'agosto 1974 con una rateizzazione di dodici rate bimestrali, senza applicazione delle maggiorazioni di legge e di interessi. La sospensione di cui ai commi precedenti è disposta a richiesta dei soggetti interessati, da presentare ai competenti uffici entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

Versione in vigore dal 4 gennaio 1974, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi a favore delle popolazioni dei comuni interessati dalla infezione colerica dell'agosto e settembre 1973
Estremi	Decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-a-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-interessati-dalla/art-10-ter-sospensione-del-pagamento-di-contributi-previdenziali-a-favore-delle/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it